Anno 157° - Numero 14

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 aprile 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2015, n. 23.

Pag.

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2015, n. 19.

Pag. 10

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2015, n. 20.

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 2015, n. 17.

Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino. (16R00127).....

Pag. 15

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° ottobre 2015, n. **0202/Pres**.

Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi per la vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 6, lettera d) e 14 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). (16R00102).

Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° ottobre 2015, n. **0203/Pres**.

Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre 2015, n. 205/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale di cui all'articolo 40 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). (16R00105)....

Pag. 24



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2015, n. 71.

Nuove disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012. (16R00050). . Pag. 28

PRESIDENTE DECRETO DEL DELLA **GIUNTA** REGIONALE 16 novembre 2015, n. 72/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) in materia di allegati tecnici annessi al progetto definitivo e di controlli. (16R00051)

Pag. 29

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2015, n. 23.

Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

(Pubblicata nel Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 29 ottobre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

- 1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla Città metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonché in considerazione della peculiarità del territorio piemontese e del riconoscimento della specificità dei territori montani come individuata nell'art. 8, comma 3 dello Statuto della Regione Piemonte e nella legge regionale 20 aprile 2015, n. 8 (Riconoscimento della specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).
- 2. La presente legge promuove la semplificazione e l'efficacia della gestione da parte delle province delle funzioni loro conferite disponendone l'esercizio in forma associata.
- 3. La presente legge rialloca in capo alla Regione alcune funzioni amministrative, già conferite alle province, per esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
- 4. Il riordino delle funzioni in considerazione del nuovo ordinamento delle province prevede:
- a) la riallocazione delle funzioni conseguente alla legge n. 56/2014;
- b) la definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni provinciali in modalità associata anche attraverso l'individuazione di funzioni di area vasta;

- c) la specificazione del ruolo e delle funzioni della Città metropolitana di Torino;
- *d)* l'incentivazione e l'organizzazione di modalità di aggregazione tra i comuni.

Art. 2.

Funzioni delle province

- 1. Sono confermate in capo alle province tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge.
- 2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge sono altresì attribuite alle province, in materia di energia, le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e totalmente ricompresi all'interno di un ambito territoriale ottimale, come individuato ai sensi dell'art. 3.
- 3. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, di cui all'art. 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere).
- 4. Sono confermate in capo alle province le funzioni delegate in materia di acque minerali e termali, di cui all'art. 86 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione delle funzioni di polizia mineraria. I relativi costi trovano copertura nel diritto proporzionale e nella quota del canone disciplinati dall'art. 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali) e dai relativi regolamenti attuativi.


Art. 3.

Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province

- 1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all'art. 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:
- a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
 - b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
 - c) ambito 3: Cuneese.

— 1 –

- 2. I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.
- 3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni sono esercitate obbligatoriamente dalle province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito definiscono criteri generali e modalità della gestione associata, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. L'intesa può individuare, per motivate ragioni di efficienza organizzativa e di garanzia della continuità nell'erogazione dei servizi ai



cittadini, funzioni che, in ragione della loro peculiarità, sono gestite singolarmente.

- 4. Mediante apposite intese quadro, stipulate tra la Regione e le province interessate, possono essere individuate funzioni che, per ragioni di efficienza organizzativa ed esercizio ottimale, sono esercitate in forma associata accorpando due o più ambiti territoriali individuati al comma 1.
- 5. L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa approvazione da parte della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, e dei competenti organi delle province. In caso di accertata e persistente non volontà di sottoscrivere l'intesa da parte di una o più province, la Giunta regionale provvede con deliberazione a sancire la mancata intesa e stabilire la data da cui decorre la gestione delle funzioni di cui all'art. 2 da parte della Regione.
- 6. Le province danno attuazione all'intesa entro un mese dalla sua sottoscrizione, attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa l'istituzione di uffici comuni. Su richiesta delle province, la Regione garantisce l'assistenza tecnica nella definizione del piano di organizzazione delle funzioni e dei servizi.
- 7. Se una o più province non provvedono entro il termine di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale le invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale, acquisite eventuali osservazioni, dichiara vincolante per l'intero ambito quanto concordato tra le restanti province o, in mancanza, il contenuto dell'intesa quadro di cui al comma 3.
- 8. La decorrenza dell'esercizio in forma associata delle funzioni è stabilita nell'intesa di cui al comma 5.
- 9. Nelle more dell'approvazione degli accordi di cui al comma 6, le funzioni di cui all'art. 2 sono gestite dalle province singolarmente.
- 10. Sono escluse dall'esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale). L'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia, mediante apposita convenzione, definisce con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio.
- 11. Le funzioni confermate ai sensi degli artt. 2 e 5 in capo alle province ed alla Città metropolitana in materia di protezione civile, sono esercitate dalle stesse in forma singola.

Art. 4.

Ruolo della Città metropolitana di Torino

- 1. La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. La Città metropolitana svolge, inoltre, un'azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico.
- 2. La Regione e la Città metropolitana di Torino concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.
- 3. Le intese di cui al comma 2, relative ad azioni e progetti che coinvolgono direttamente comuni o unioni di comuni, devono essere sottoscritte anche dai comuni o unioni di comuni stessi.

Art. 5.

Funzioni della Città metropolitana

- 1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall'art. 1, comma 44 della legge n. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all'art. 1, comma 85 della legge n. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell'art. 2.
- 2. Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all'art. 4, sono attribuite:
- *a)* in materia di foreste, le funzioni di cui all'art. 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
- b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli artt. 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).
 - 3. Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:
- *a)* in materia di formazione professionale e di orientamento, quelle di cui agli artt. 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della legge regionale n. 44/2000;
- b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più pro-



vince e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

- 4. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.
- 5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla legge regionale n. 1/2000.

Art. 6.

Funzioni delle unioni di comuni

- 1. In deroga e a completamento delle funzioni previste dall'art. 2 della presente legge, sono attribuite alle unioni di comuni, in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia, nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
- 2. Se il comune interessato non aderisce a una unione di comuni, le competenze di cui al comma 1 sono attribuite alle amministrazioni provinciali.

Art. 7.

Razionalizzazione dei servizi di rilevanza economica

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 90 della legge n. 56/2014, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le esercitano nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. La legge regionale di cui al comma 1 è approvata nel rispetto dei seguenti principi:
- a) la Città metropolitana e le province esercitano in forma associata a livello di ambito regionale le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche;
- b) la Città metropolitana e le province esercitano le funzioni concernenti i conferimenti separati, la raccolta differenziata, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti garantendo la partecipazione diretta dei comuni, organizzati per aree territoriali omogenee, alle relative decisioni.
- 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 14, commi 3 e 9 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani).

Art. 8.

Funzioni riallocate in capo alla Regione

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima

- dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A e fatte salve le funzioni delegate di cui all'art. 5, comma 3, lettera *a*).
- 2. Al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, sono riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura già trasferite alle province ed esercitate dalle comunità montane ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), in virtù della specificità territoriale.
- 3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire alla Regione ed all'individuazione della decorrenza del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.
- 4. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, sono definite le modalità con cui è garantita la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi del presente articolo.
- 5. Al fine di determinare le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana di Torino e delle province per il sostegno allo sviluppo socio-economico, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale in materia di istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro sono adottati previa acquisizione del parere degli enti stessi, espresso nell'ambito degli organismi di concertazione vigenti.

Art. 9.

Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

- 1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), la Regione, in attuazione dell'art. 1, comma 3, secondo periodo della legge n. 56/2014 e di quanto stabilito dalla legge regionale n. 8/2015, in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali, attribuisce alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola specifiche funzioni amministrative concernenti, in particolare:
 - a) in materia di foreste:
- 1) predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 4/2009;
- 2) definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 25 della legge regionale n. 4/2009, nell'ambito dei piani di sviluppo socio-economico;
- 3) approvazione del piano forestale aziendale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 4/2009;
- b) in materia di usi civici, le funzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c) e all'art. 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni con-



sultive di competenza regionale, della legge regionale n. 29/2009;

- *c)* in materia di formazione professionale, le funzioni relative alla partecipazione all'individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 63/1995.
- 2. È altresì delegata, in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all'art. 41, comma 3 della legge regionale n. 19/2009, delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali
- 3. Inoltre, in deroga a quanto stabilito all'art. 3 e all'art. 6, la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola esercita in forma singola, le seguenti funzioni:
- a) in materia di energia, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno boscoenergia, nel rispetto del decreto legislativo n. 387/2003;
- b) in materia di attività estrattive, relativamente a cave e torbiere, la gestione delegata delle funzioni amministrative di cui all'art. 4 della legge regionale n. 69/1978.
- 4. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.

Art. 10.

Accordi per il trasferimento delle risorse

- 1. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali), il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi.
- 2. Nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 91 della legge n. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'art. 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014, la stipulazione di un accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'art. 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale.
- 3. Ai fini della determinazione numerica del personale che svolge funzioni generali di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico e amministrativo, si fa riferimento, nell'ambito delle risorse complessive a copertura integra-

- le della spesa relativa al personale da trasferire per l'esercizio delle funzioni, ivi compreso quello di cui all'art. 12, comma 4, ad una percentuale, stabilita nell'ambito dell'accordo, pari al 10 per cento della spesa direttamente sostenuta dalle province e dalla Città metropolitana per il personale addetto alle medesime attività.
- 4. La Regione concorre annualmente alle spese per il personale adibito alle funzioni in materia di ambiente per una percentuale massima del 40 per cento della spesa complessiva sostenuta al 31 dicembre 2015 dalle province e dalla Città metropolitana, ripartita tra gli enti sulla base di specifici accordi.
- 5. In attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni oggetto di riordino, la Regione, nell'ambito dell'accordo quadro di cui al comma 2, individua entro il 15 novembre 2015 il contingente numerico del personale che svolge le funzioni di polizia amministrativa locale connesse a tali funzioni e ne quantifica la spesa a carico dell'ente.
- 6. Gli accordi di cui al comma 1, stipulati mediante la sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale ed al Ministero dell'Interno. In tale ambito vengono individuati gli elenchi nominativi del personale, in osservanza dei criteri definiti nell'accordo quadro di cui al comma 2.

Art. 11.

Decorrenza delle funzioni

1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi degli artt. 2, 5, 8, 9 e dell'art. 10, commi 3 e 5 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione degli accordi di cui all'art. 10, comma 6, e comunque entro il 31 dicembre 2015.

Art. 12.

Trasferimento del personale nei ruoli regionali

- 1. Al personale dirigente e delle categorie delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 2, 5, 8, 9 e all'art. 10, comma 3, si applica il trattamento economico e giuridico stabilito dall'art. 1, comma 96, lettera *a*) della legge n. 56/2014, con riferimento per il trattamento accessorio a quello stabilito dai rispettivi contratti decentrati vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.
- 2. È escluso dal trasferimento il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 ot-

- tobre 2013, n. 125, per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016. La Regione attiva forme di avvalimento ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015).
- 3. Il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato in corso e fino alla scadenza dello stesso, trasferito alla Regione, è inserito in un ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale.
- 4. Il personale delle province e della Città metropolitana che svolge le funzioni, confermate, attribuite o delegate a questi enti ai sensi degli artt. 2, 5, 9 e dell'art. 10, comma 3, con effetto dalla data stabilita ai sensi dell'art. 11 viene distaccato per lo svolgimento delle stesse, previa sottoscrizione di apposite convenzioni per la gestione del rapporto di lavoro e previo confronto con le organizzazioni sindacali.
- 5. Dalla data di trasferimento del personale, l'ammontare delle corrispondenti risorse decentrate trasferite va a costituire specifici fondi per il finanziamento delle voci per il trattamento economico accessorio nonché per la progressione economica orizzontale, per il personale delle categorie e per il personale dirigente, destinati esclusivamente al personale trasferito. La Città metropolitana e le province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza.
- 6. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione dell'applicazione dell'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
- 7. Al personale trasferito relativamente alle funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8, comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5 e 6 del presente articolo.
- 8. La Giunta regionale, a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge n. 56/2014, con propria deliberazione provvede alla configurazione degli uffici della Regione, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività.
- 9. La Regione, qualora indispensabile per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza delle professionalità necessarie.
- 10. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d*) del d.p.c.m. 26 settembre 2014, la Regione subentra nell'eventuale contenzioso in essere relativo ai rapporti di lavoro del personale trasferito. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le province e la Città metropolitana comunicano la ricognizione relativa al contenzioso in atto.
- 11. Ai fini dell'osservanza dei vincoli assunzionali derivanti dall'attuazione dei programmi operativi finalizzati al riequilibrio economico finanziario, gli enti del Servizio

Sanitario Nazionale (SSN) sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 9 e 10 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale).

Art. 13.

Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso

- 1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'art. 10.
- 2. Le singole province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Osservatorio regionale.
- 3. La Regione, a partire dalla data di cui all'art. 11, subentra, per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati e nella conclusione dei progetti finanziati con fondi europei.
- 4. La definizione dei procedimenti già avviati al momento dell'attribuzione o della delega di funzioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, all'art. 5, commi 2 e 3, lettera *b*), e all'art. 9, commi 1, 2 e 3, rimane di competenza della Regione che li conclude, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi compreso l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
- 5. In deroga a quanto previsto al comma 3, la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario, rimane di competenza delle singole province e della Città metropolitana, che concludono tali opere e interventi, mantenendo la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati e curando l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
- 6. In deroga a quanto previsto al comma 3, restano, altresì, nella titolarità delle singole province i progetti e le attività per le quali sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario PO CRO FSE 2007-2013. Tali soggetti concludono i progetti e le procedure nei termini previsti dalla disciplina comunitaria.
- 7. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 5 e 6 restano nella disponibilità delle singole province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le stesse si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'art. 10.
- 8. In deroga a quanto previsto al comma 7, le province restituiscono le risorse finanziarie già loro trasferite dalla



Regione in relazione alle opere ed agli interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione non è stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario.

Art. 14.

Razionalizzazione del patrimonio delle province

1. In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8 della presente legge, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.

Art. 15.

Disposizioni in ordine alla mobilità del personale pubblico

- 1. La Regione e gli enti strumentali regionali che intendono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato si rivolgono al portale nazionale della mobilità.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 non possono procedere a nuove assunzioni, a qualunque titolo, né stipulare contratti di collaborazione coordinata continuativa, se il profilo professionale richiesto è presente al loro stesso interno o tra il personale delle province e della Città metropolitana di Torino.

Art. 16.

Servizi per l'impiego

- 1. Al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro di cui all'art. 15 del d.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e nelle more della stipula della convenzione prevista dal comma 2 del medesimo articolo, la Regione individua nell'Agenzia Piemonte Lavoro di cui alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) l'ente cui competono le funzioni di coordinamento e gestione dei servizi per l'impiego, come riformulati dalla disciplina statale di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), nonché quelle di raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, lettera e) della legge medesima.
- 2. Sono confermate le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *u*) della legge n. 183/2014, da gestire con l'apporto tecnico delle competenti strutture della Giunta regionale.
- 3. Con successiva legge regionale si provvede ad adeguare la disciplina dell'Agenzia Piemonte Lavoro alle nuove funzioni.

Art. 17.

Società partecipate

- 1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza approvando il relativo Piano di ricognizione.
- 2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della legge n. 56/2014.
- 3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso, assicurando il monitoraggio ed il confronto costante con le organizzazioni sindacali.

Art. 18.

Azioni strategiche per il supporto all'associazionismo intercomunale

- 1. La Regione riconosce il valore strategico dell'associazionismo intercomunale, riconoscendo in particolare il ruolo delle Aree omogenee della Città metropolitana di Torino, quale opportunità di riduzione della frammentazione amministrativa, nonché occasione di sviluppo socio-economico e strumento per garantire una più ampia esigibilità dei diritti connessi ai servizi pubblici locali.
- 2. A tale scopo la Regione promuove ogni attività volta a fornire ai comuni del Piemonte apposita assistenza giuridico, amministrativa e tecnica alle forme associative, nonché interventi di formazione per amministratori e dipendenti di enti locali atti a favorire l'approfondimento e la condivisione di tematiche relative alla gestione associata
- 3. Le attività di cui al comma 2 sono condotte nel rispetto di uno specifico programma di accompagnamento e supporto alle forme associative del Piemonte, realizzato in sinergia con le province, la Città metropolitana di Torino e le associazioni rappresentative degli enti locali, nell'esercizio della funzione fondamentale di cui all'art. 1, comma 85, lettera d) della legge n. 56/2014.
- 4. Il programma è attuato attraverso la definizione e l'attuazione di piani strategici e operativi di durata triennale.
- 5. La Regione assicura l'attività di coordinamento e monitoraggio dei piani operativi.

Art. 19.

Potere sostitutivo

1. A salvaguardia dell'interesse generale all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali, in caso di inerzia o di inadempienza degli enti nell'adozione di atti dovuti o indispensabili per l'esercizio di funzioni o compiti amministrativi loro conferiti, la



Regione esercita il potere sostitutivo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

- 2. Nei casi di cui al comma 1, la Giunta regionale, accertata la persistente inattività, invita l'ente a provvedere assegnandogli un congruo termine, scaduto il quale, nel caso in cui permanga l'inerzia o l'inadempimento, la Giunta, dopo aver sentito l'ente interessato, adotta gli atti, anche normativi, ovvero nomina un commissario ad acta.
- 3. Gli oneri finanziari connessi sono posti a carico dell'ente locale interessato.
- 4. Qualora l'ente sostituito adotti gli atti prima che vi provvedano la Giunta regionale o il commissario, la Giunta ne prende atto e sancisce la cessazione del mandato del commissario, se nominato.
- 5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

Art 20

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30

1. Ad integrazione dell'organo di consultazione tra Regione e sistema delle autonomie locali, dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34), è inserita la seguente:

«a *bis)* il sindaco della Città metropolitana di Torino;»

Art. 21.

Disposizioni finali e transitorie


- 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione con successivi provvedimenti legislativi si provvede ad adeguare le specifiche normative di settore alle disposizioni di cui alla presente legge, anche con norme di abrogazione esplicita e di coordinamento.
- 2. Fino alla data stabilita ai sensi dell'art. 11, le province e la Città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza, a norma dell'art. 1, comma 89 della legge n. 56/2014.
- 3. La Regione al fine di garantire, fino alla data di cui al comma 2, la continuità nell'esercizio delle funzioni definisce gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
- 4. Nelle more della piena attuazione degli assetti organizzativi, finanziari e procedurali della presente legge, la Regione assicura la continuità nell'erogazione del servizio della formazione professionale e dell'orientamento, anche attraverso apposite intese con la Città metropolitana e le province, in attuazione dell'art. 77, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 44/2000.
- 5. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 91 della legge n. 56/2014, opera quale sede di confronto per il monitoraggio del processo di attuazione dei disposti della presente legge, fermo restando quanto stabilito all'art. 10. Per le stesse finalità la Giunta regionale assicura la costituzione di un tavolo permanente di monitoraggio con le organizzazioni sindacali.

6. La Giunta regionale provvede semestralmente ad informare la competente commissione consiliare sui tempi e sulle modalità di attuazione della presente legge e a rendere noti i risultati da essa ottenuti in riferimento alla nuova organizzazione territoriale, alle funzioni svolte ed all'inquadramento del personale a seguito dell'intervenuto processo di riordino nonché ad evidenziare eventuali difficoltà emerse in fase applicativa e ad effettuare una puntuale valutazione delle conseguenze che ne sono scaturite per l'intera collettività ed il territorio regionale.

Art. 22.

Norme di coordinamento

- 1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge ed al fine di garantire un coerente coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modificazioni alla legislazione vigente:
- *a)* l'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), come sostituito dall'art. 30 della legge regionale n. 44/2000, è sostituito dal seguente:
- «Art. 2. (Pianificazione in materia estrattiva e funzioni di competenza della Regione) 1. La Regione provvede all'elaborazione ed approvazione del Piano regionale dell'attività estrattiva (PRAE), nonché allo svolgimento dell'attività di polizia mineraria di cui all'art. 23, relativamente alle cave e torbiere nell'intero territorio regionale.»;
- b) all'art. 4 della legge regionale n. 69/1978, come sostituito dall'art. 36 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), le parole: «è delegato ai comuni», sono sostituite dalle seguenti: «è delegato alle province che lo esercitano a livello di ambito territoriale ottimale, salvo quanto previsto per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola»;
- c) al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 69/1978 le parole: «L'amministrazione comunale» sono sostituite dalle seguenti «L'amministrazione competente»;
- d) al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 69/1978 le parole: «L'amministrazione comunale» sono sostituite dalle seguenti «L'amministrazione competente»;
- *e)* al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 69/1978 le parole: «responsabile della cava e all'amministrazione comunale» sono sostituite dalle seguenti «responsabile della cava e all'amministrazione competente»;
- f) al comma 1-quater dell'art. 8 della legge regionale n. 69/1978 le parole: «all'amministrazione comunale» sono sostituite dalle seguenti «all'amministrazione competente»;
- g) al comma 1-quinquies dell'art. 8 della legge regionale n. 69/1978 le parole: «L'amministrazione comunale» sono sostituite dalle seguenti «L'amministrazione competente»;
- *h)* al comma 1-*sexies* dell'art. 8 della legge regionale n. 69/1978 le parole: «Se l'amministrazione comunale» sono sostituite dalle seguenti «Se l'amministrazione competente»;



- *i)* il comma 9 dell'art. 10 della legge regionale n. 69/1978 è sostituito dal seguente:
- «9. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute ad inviare gli atti autorizzativi alla Regione e alle amministrazioni comunali interessate.»;
- *l)* al comma 1, lettera *a)* dell'art. 20 della legge regionale n. 69/1978 le parole: «e comunale» sono sostituite dalle seguenti «e territorialmente competente»;
- m) al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2000, dopo le parole: «Giunta regionale», sono inserite le seguenti: «previa consultazione dei consigli provinciali che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione della proposta di piano e»;
- n) la lettera c) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 31/2000 è sostituita dalla seguente: «c)fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ai fini dell'applicazione della presente legge.»;
- *o)* l'art. 32 della legge regionale n. 44/2000 è sostituito dal seguente:
- «Art. 32. (Conferenza di servizi) 1. Gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva indicono la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990.
 - 2. Alla conferenza partecipano:
- a) un rappresentante dell'ente responsabile del procedimento;
 - b) un rappresentante per ogni comune interessato;
- *c)* un rappresentante dell'unione dei comuni montani qualora interessati;
- d) un rappresentante della Regione nel caso in cui sia responsabile del procedimento l'ambito territoriale ottimale, un rappresentante dell'ambito territoriale ottimale nel caso in cui sia responsabile del procedimento la Regione.
- 3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica, alla conferenza partecipano, in relazione al tipo di vincolo:
- *a)* un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004;
- *b)* un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale n. 45/1989.
- 4. Alla conferenza di servizi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 40/1998 partecipa la Regione in qualità di soggetto interessato.»;
- p) alla lettera g) del comma 1 dell'art. 55 della legge regionale n. 44/2000, le parole: «previo accordo con la medesima» sono sostituite dalle seguenti «sulla base di un accordo finalizzato alla definizione delle modalità di esercizio della funzione;»;
- q) la lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2004 è sostituita dalla seguente: «a)

- vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;»;
- r) al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 4/2009, le parole: «Le comunità montane per le aree forestali di loro competenza e le province per le restanti aree» sono sostituite dalle seguenti «La Città metropolitana di Torino e la Provincia del Verbano Cusio Ossola per le aree forestali di loro competenza»;
- s) al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 4/2009, le parole: «delle comunità montane o delle province» sono sostituite dalle seguenti «degli enti di cui al comma 2».

Art. 23.

Abrogazioni

- 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
- *a)* l'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25 maggio 1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15 ottobre 1981, n. 590);
- *b)* al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), le parole: «dalla Provincia e»;
- c) l'art. 6 e la lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
 - d) l'art. 14 della legge regionale n. 34/1998;
- *e)* gli articoli 29, 31 e 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998);
- f) al comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 44/2000, le parole: «ed energetico»;
- g) alla lettera g) del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 44/2000, le parole: «nonché di trasporto energetico non riservate allo Stato»;
- *h)* la lettera *g)* del comma 2 dell'art. 83 della legge regionale n. 44/2000;
- *i)* la lettera *a)* del comma 3 dell'art. 83 della legge regionale n. 44/2000;
- *l)* la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 86 della legge regionale n. 44/2000;
- *m)* la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 90 della legge regionale n. 44/2000;
- n) il comma 3 dell'art. 126 della legge regionale n. 44/2000;
- o) alla lettera n) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo



energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), le parole: «nonché di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato»;

- p) la lettera h) dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2002;
- q) le lettere a), b), c), i) e k) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
- r) alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2004, le parole: «e dichiarazione di decadenza dei membri del Consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge»;
- s) la lettera b) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro);
- t) alla lettera f) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionae n. 34/2008, le parole: «e l'affidamento di servizi ai soggetti pubblici e privati, anche mediante il conferimento di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica»;
- u) la lettera d) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 34/2008;
 - v) l'art. 17 della legge regionale n. 34/2008;
- z) la lettera g) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 34/2008;
- aa) il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 34/2008;
- bb) all'art. 25, comma 2 della legge regionale n. 4/2009, le parole: «e in armonia con i programmi provinciali di sviluppo per il settore forestale»;
 - cc) l'art. 26 della legge regionale n. 4/2009.

Art. 24.

Norma finanziaria

- 1. Le spese connesse all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione a far data dal 1° gennaio 2016.
- 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione provvede alla copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni conferite mediante un fondo indistinto con funzioni perequative e con la compartecipazione a canoni e tariffe stabiliti in apposito provvedimento legislativo sulla base di un sistema di fabbisogni standard. Con il medesimo provvedimento, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, le province e la Città metropolitana acquisiscono una quota di partecipazione all'accertamento delle somme riscosse a titolo definitivo relative a canoni e tariffe di competenza | 16R00092

regionale recuperate sul proprio territorio nella misura del maggior gettito.

- 3. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura delle relative spese sostenute nell'esercizio 2015, determinate sulla base di un apposito protocollo d'intesa tra Regione, province, Città metropolitana e Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'UPB A13011.
- 4. In fase di prima applicazione della presente legge ed in considerazione delle specifiche funzioni loro attribuite, alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è riconosciuto un contributo rispettivamente di euro 2 milioni e di euro 1 milione da iscriversi su apposito capitolo di spesa di nuova istituzione nell'ambito dell'UPB A13011 (Affari istituzionali ed Avvocatura Rapporti con le autonomie locali Titolo 1 spese correnti) del bilancio 2015. Per favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni, il contributo è assegnato a partire dall'anno 2015; alla spesa per l'anno 2015 si provvede mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio, bilancio Titolo 1 spese correnti) del bilancio regionale.

Art. 25.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 ottobre 2015

p. CHIAMPARINO

Il Vice Presidente: RESCHIGNA

(Omissis).



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2015, n. 19.

Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 19 del 13 novembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2014, tenuto altresì conto della legge regionale 31 marzo 2015, n. 10 (Variazioni al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017 (1° provvedimento)) e del riaccertamento straordinario di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2015, n. 850 (Riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 commi 7 e 8 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni), e risultano come segue:

ENTRATA euro 1.812.965.242,80 SPESA euro 1.815.957.299,36.

Art. 2.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2015

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2015 è rideterminato in euro 151.836.847,70.

Art. 3.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

Anno finanziario 2015

Diminuzione per euro 11.470.300,65 in termini di competenza e diminuzione per euro 3.709.714.198,31 in termini di cassa.

Anno finanziario 2016

Aumento di euro 19.654.333,04 in termini di competenza.

Anno finanziario 2017

Aumento di euro 30.000,00 in termini di competenza.

Art. 4.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

Anno finanziario 2015

Diminuzione per euro 13.427.609,23 in termini di competenza e diminuzione per euro 3.709.714.198,31 in termini di cassa.

Anno finanziario 2016

Aumento di euro 19.654.333,04 in termini di competenza.

Anno finanziario 2017

Aumento di euro 30.000,00 in termini di competenza.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017)

- 1. L'art. 5 della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- « Art. 5 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario 2015 e del saldo finanziario negativo 2008, 2009 e 2014 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo). 1. Ai sensi dell'art. 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2015 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:
- a) del disavanzo finanziario dell'anno 2015 nell'importo di euro 46.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio per gli anni 2015-2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" parte I;
- b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014) e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015)) e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 14.705.331,59 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" parte IV;
- c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della



- 1.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 2 della 1.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 35.470.954,65 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" parte III;
- d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'art. 6 della l.r. 42/2013 e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 21.912.687,86 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" parte II.
- 2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
- *a)* tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 5,50 per cento annuo;
- b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
- 3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
- 4. Le rate di ammortamento per gli anni 2015, 2016 e 2017 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio per gli anni 2015-2017, secondo le modalità della legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria) in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2017 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.".

Art. 6.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2014

- 1. Il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 è rideterminato in euro 126.188.628,86 ed è suddiviso in una quota accantonata ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, per euro 96.432.153,15 e in una quota vincolata per euro 101.845.449,81.
- 2. La componente negativa dell'avanzo relativa al debito autorizzato e non contratto è pari ad euro 721.088.974,10.
- 3. L'importo dell'avanzo di amministrazione applicato con il presente provvedimento risulta pari ad euro 55.763.231,45, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della l.r. 15/2002 e successive mo-

— 11 -

dificazioni e integrazioni, per il finanziamento delle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B.	IMPORTO
2.110	637.923,52
2.115	13.236,10
2.199	648.809,12
2.215	4.186.970,87
7.105	2.568.420,98
7.207	1.816.479,55
8.103	174.468,93
8.107	20.000,00
8.209	1.121.577,41
9.103	4.753.628,80
9.105	490,38
9.106	1.221.709,97
9.107	5.831,96
9.109	49.763,00
11.104	6.200,00
13.205	18.324,25
13.212	128.629,37
15.101	10.000,00
17.201	106.500,00
17.204	15.493,71
18.108	16.846.559,18
18.111	76.564,65
18.204	64.260,00
18.208	21.271.389,70

Art. 7.

Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al bilancio di previsione 2015-2017

- 1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2015-2017 e i documenti di cui all'art. 30, comma 3, della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, allegati al bilancio di previsione 2015-2017, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.
- 2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni cui è attribuita, per l'anno 2015, funzione conoscitiva, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.



Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

- 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 12 novembre 2015

TOTI

(Omissis).

16R00041

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2015, n. 20.

Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 2 dicembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Programmi comunali per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio

- 1. Tutti i comuni predispongono e presentano, entro la data del 31 marzo 2016, alla Regione e alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio programmi organizzativi per l'incremento della raccolta differenziata e del riciclaggio.
 - 2. I programmi di cui al comma 1 devono indicare:
- a) azioni per introdurre sistemi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili che consentano di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45 per cento al 2016 e del 65 per cento al 2020 in termini di peso;
- b) azioni finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte del servizio di gestione dei rifiuti urbani, parametrati sulle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto.

- 3. Il programma relativo al Comune di Genova deve indicare i seguenti risultati minimi di riciclaggio: 40 per cento al 2016 e 65 per cento al 2020 in termini di peso.
- 4. I programmi dei comuni devono indicare le azioni e gli interventi finalizzati al riciclaggio in loco della frazione organica prodotta tramite sistemi di compostaggio domestico o di comunità.
- 5. La stesura dei programmi di cui al comma 1 è coordinata dalla Provincia o Città metropolitana ai fini della definizione dei contenuti della pianificazione di competenza circa la strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti.
- 6. La raccolta differenziata deve essere prevista con modalità che consentano la massimizzazione del successivo recupero di materia.

Art. 2.

Certificazione dei risultati di riciclaggio conseguiti

- 1. I risultati di effettivo riciclaggio, a partire dal 2017, con riferimento all'anno precedente, saranno certificati dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'art. 36 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento al documento «Scelta del metodo di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti dalla direttiva quadro rifiuti 2008/98/Ce» del 30 ottobre 2013 diffuso dal Ministero per l'ambiente.
- 2. L'Osservatorio regionale sui rifiuti raccoglie, analizza e certifica i dati relativi alla filiera dei rifiuti con riferimento alle fasi della raccolta, del recupero, del trattamento e smaltimento, al fine di fornire informazioni trasparenti sul percorso dei rifiuti e sulla resa economica degli stessi.
- 3. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento:
- *a)* la tipologia dei dati che il gestore affidatario del servizio comunale di raccolta dei rifiuti deve trasmettere ai fini di cui al comma 2;
- b) le tempistiche e le modalità di trasmissione dei dati;
- c) le tempistiche e le modalità di pubblicazione dei dati.
- 4. I dati di cui al comma 2 saranno resi disponibili a partire dall'anno 2017 con riferimento all'anno precedente.
- 5. Nell'ambito dei programmi organizzativi di cui all'art. 1 deve, in ogni caso, essere assicurata la compatibilità con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e province, qualora approvati, in merito alla transizione fra servizio organizzato su base comunale e servizio organizzato su base d'area, in conformità all'art. 24 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale).
- 6. Qualora la Città metropolitana o le province abbiano individuato, al proprio interno, ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1



(Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni, dei bacini di affidamento per l'organizzazione dei servizi di gestione rifiuti costituiti da più comuni, ovvero qualora i comuni abbiano già approvato forme di associazione per l'esercizio della funzione o del servizio, compatibili con gli indirizzi definiti da Città metropolitana e province, il programma di cui all'art. 1 è presentato da parte del Comune designato quale capofila del bacino di affidamento, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli comuni facenti parte dello stesso ai fini degli interventi ed azioni da attuare.

Art. 3.

Effetti della mancata predisposizione o attuazione dei programmi

- 1. I programmi vengono valutati entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comitato d'ambito di cui all'art. 15 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della loro conformità agli indirizzi della pianificazione regionale, metropolitana e provinciale e della idoneità all'eventuale ammissione a finanziamento a valere sul bilancio regionale.
- 2. L'effettivo finanziamento dei singoli programmi è disposto sulla base di priorità determinate preventivamente dalla Giunta regionale secondo modalità e criteri improntati a trasparenza, tenuto conto delle risorse disponibili.
- 3. In caso di mancata presentazione dei programmi di cui all'art. 1 da parte dei comuni nei termini indicati, la Città metropolitana o la Provincia, previa diffida, esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni nominando un Commissario ad acta al fine dello svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute.
- 4. In caso di valutazione negativa circa i contenuti dei programmi di cui all'art. 1 da parte del Comitato d'ambito, gli stessi devono essere adeguati entro i termini e secondo le modalità definite dal Comitato stesso.
- 5. I risultati derivanti dai programmi di cui all'art. 1 rappresentano elementi determinanti ai fini del rispetto degli obiettivi indicati dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
- 6. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, i comuni che, sulla base dell'accertamento da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, abbiano conseguito percentuali di riciclaggio inferiori a quelle di cui all'art. 1, commi 2 e 3, concorrono al sistema estionale di ambito, attraverso il versamento di euro 25 per ogni tonnellata di rifiuto raccolta in modo indifferenziato, a concorrenza del quantitativo mancante rispetto ai citati obiettivi di riciclaggio.
- 7. Il contributo di cui al comma 6 è applicato annualmente secondo indirizzi e specifiche modalità operative definiti dal Comitato d'ambito.
- 8. Le risorse derivanti annualmente dall'applicazione del contributo di cui al comma 6 confluiscono nel bilan-

cio regionale in entrata e sono destinate al finanziamento dei programmi comunali di cui all'art. 1, comma 1.

9. I comuni tenuti al versamento di cui al comma 6, che non ottemperano entro i termini stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, vengono esclusi dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti.

Art. 4.

Disposizioni inerenti i rapporti contrattuali con il gestore del servizio

- 1. I comuni, singoli o riuniti in bacini di affidamento individuati dalla Provincia o Città metropolitana, hanno l'obbligo di inserire nei capitolati per l'affidamento del servizio di gestione rifiuti i risultati di riciclaggio conformi agli obiettivi indicati all'art. 1, nonché le informazioni relative alla filiera dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 2.
- 2. Per gli affidamenti in corso i comuni provvedono a rinegoziare con i gestori del servizio, nei limiti delle disponibilità di bilancio, una strutturazione del servizio di raccolta differenziata in grado di raggiungere gli obiettivi di riciclaggio indicati all'art. 1, nonché ad inserire l'obbligo contrattuale di fornire le informazioni relative alla filiera dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5.

Sostituzione dell' art. 16 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

- 1. L'art. 16 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- «Art. 16. (Quota di gettito per programmi ambientali). — 1. Il 30 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è destinato alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale.
- 2. Il 10 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile.
- 3. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non inferiore al 10 per cento alla realizzazione di programmi finalizzati a valorizzare il riciclaggio di frazioni di rifiuti urbani, predisposti dai comuni ed individuati da Regione, province e Città metropolitana, secondo modalità e tempistiche definite con atto della Giunta regionale. ».

Art. 6.

Modifica all' art. 24 della legge regionale n. 12/2015

- 1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2015, è inserito il seguente :
- «2-bis. Ove la Provincia o la Città metropolitana abbiano definito, con proprio provvedimento anche a titolo di stralcio del Piano d'area o Piano metropolitano, il disegno complessivo della ripartizione territoriale dei servizi di gestione rifiuti da perseguire all'interno del territorio,



con l'individuazione dei bacini di affidamento, i comuni possono provvedere, in conformità agli indirizzi definiti da Provincia o Città metropolitana, ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31 dicembre 2020.».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2014

- 1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a*)» sono soppresse.
- 2. Al comma 2 dell'art. 8 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «acquisito il parere obbligatorio della Consulta di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a*)» sono soppresse.
- 3. Il comma 5 dell'art. 14 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- «5. Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, la Città metropolitana e le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento con caratteristiche di omogeneità territoriale ed un congruo numero di abitanti, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, tali da renderli sostenibili dal punto di vista della qualità del servizio e della sua economicità, designando, qualora ritenuto opportuno, un Comune capofila.».
- 4. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'art. 15 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
- «e-*bis*) approva modifiche ai confini territoriali delle aree, come definiti dall'art. 14, comma 1, motivate da esigenze di ottimizzazione logistica ed efficienza dei servizi »
- 5. Il comma 5 dell'art. 15 della regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- «5. Le determinazioni del Comitato d'ambito vengono assunte con l'applicazione dei seguenti pesi: 40 Regione e 60 province e Città metropolitana, con ripartizione basata sulla base della popolazione residente.».
- 6. L'art. 21 della lege regionale n. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
- «Art. 21. (Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti). 1. Sono istituite presso la Regione:
- a) la Consulta per il servizio idrico integrato, composta da rappresentanti dei movimenti promotori il *referendum* sull'acqua, delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentativa a livello nazionale;
- b) la Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, composta da rappresentanti delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale e del Coordinamento ligure per la gestione corretta dei rifiuti.

- 2. La Consulta per il servizio idrico integrato esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nei Piani d'ambito.
- 3. La Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti esprime parere preventivo in ordine ai nuovi impianti previsti nel Piano d'ambito.
- 4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa con gli schemi di provvedimento ed i relativi allegati. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende comunque acquisito.
- 5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce la durata, la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte di cui al presente articolo.
 - 6. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.
- 7. La Regione promuove, in collaborazione con le consulte, forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale.».

Art 8

Esenzione dal tributo di cui alla legge regionale n. 23/2007

1. La Giunta regionale può, annualmente, prevedere l'esenzione dal versamento del tributo di cui alla legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni nel caso di dichiarazione di stato di emergenza per eventi di tipo C e B, così come definiti all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni, entro un arco temporale prestabilito, nei limiti dei quantitativi di rifiuto derivanti dalle operazioni di ripristino conseguenti all'evento e delle disponibilità di bilancio.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Relativamente all'anno 2016 i risultati di riciclaggio di cui all'art. 1 sono valutati con riferimento esclusivamente all'ultimo quadrimestre.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

per l'anno finanziario 2015, mediante l'utilizzo dello stanziamento di euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, disponibile all'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale da destinare nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 4.201 «Interventi nel settore dell'ambiente»;

per gli esercizi successivi si provvede con gli introiti derivanti dalla presente legge da iscrivere nello stato di previsione dell'entrata U.P.B. 3.1.2 (Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti) del bilancio re-

— 14 –

gionale da destinare nello stato di previsione della spesa all'U.P.B. 4.201 «Interventi nel settore dell'ambiente».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 1° dicembre 2015

TOTI

(Omissis).

16R00042

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 2015, n. 17.

Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46/I-II supplemento n. 2 del 17 novembre 2015)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità dell'intervento

1. Per incrementare in Trentino gli investimenti privati concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio la Provincia di Trento, con questa legge, disciplina le agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2016.

Art. 2.

Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino

1. Ferme restando le agevolazioni previste nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo | manente del Consiglio provinciale, entro centottanta gior-

della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per i fini di cui all'art. 1, in provincia di Trento è riconosciuto un incentivo da utilizzare in compensazione secondo quanto previsto dall'art. 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, pari al 20 per cento delle erogazioni liberali in denaro destinate a favore dei progetti indicati nell'art. 4.

Art. 3.

Soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali

- 1. Sono destinatari delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 2 i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), con sede legale o con una stabile organizzazione in Trentino, individuate ai sensi dell'art. 58, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), ad eccezione di:
 - a) imprese in difficoltà economica;
 - b) banche:
 - c) fondazioni bancarie;
 - d) compagnie e imprese di assicurazione.

Art. 4.


Soggetti promotori dei progetti di intervento finanziabili

- 1. I soggetti che possono promuovere i progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali del Trentino e alla valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non avere scopo di lucro;
- b) prevedere nel loro statuto o atto costitutivo finalità di promozione, organizzazione e gestione di attività culturali del Trentino e valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino;
- c) avere sede legale o una stabile organizzazione operativa in Trentino.
- 2. I progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio cui possono essere destinate le erogazioni liberali sono individuati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale.
- I singoli progetti individuati dalla Giunta provinciale non possono avere un costo complessivo inferiore a 15.000 euro.

Art. 5.

Criteri attuativi

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, da emanarsi, previo parere della competente commissione per-



ni dall'entrata in vigore di questa legge, sono approvate le relative disposizioni attuative, ivi compresi i termini e le modalità relativi alla presentazione ed istruttoria delle istanze.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

- 1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge, previste in 500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi spese in conto capitale, unità previsionale di base 95.5.210 del bilancio provinciale.
- 2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 11 novembre 2015

ROSSI

16R00127

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° ottobre 2015, n. **0202/Pres**.

Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi per la vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'articolo 41 ter, commi 6, lettera d) e 14 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, (Norme in materia di risorse forestali);

Visto l'art. 41-*ter*, della legge regionale 9/2007, che:

al comma 6, lettera *d*), prevede che la Regione eroga contributi, ai fini di cui all'art. 34 della stessa legge regionale 9/2007 e per rilanciare il mercato del legno, per la vendita del legname all'imposto in allestimento tondo;

al comma 14, prevede che con appositi regolamenti siano definiti le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione degli incentivi disciplinati al medesimo art. 41*ter*, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1851 del 25 settembre 2015, con la quale è stato approvato il «Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi per la vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'art. 41-*ter*, commi 6, lettera *d*) e 14 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)»;

Decreta:

- 1. È emanato il «Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi per la vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'art. 41-ter, commi 6, lettera d) e 14 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi per la vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'art. 41-*ter*, commi 6, lettera *d*) e 14 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

(Omissis).

Art. 1.

1. Il presente regolamento, al fine di promuovere la produzione legnosa e per rilanciare il mercato del legno, definisce le modalità e i criteri per l'assegnazione di contributi per la vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'art. 41-*ter*, commi 6, lettera *d*) e 14 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Art. 2. *Regime di aiuto*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo *de minimis*, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013



della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

- 2. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, per impresa unica si intende l'insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni, nonché le imprese tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni, per il tramite di una o più altre imprese:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Art. 3. Beneficiari

- 1. Ai sensi dell'art. 41-*ter*, comma 7 della legge regionale 9/2007, i beneficiari del contributo sono:
- a) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 11 della legge regionale 9/2007;
- b) i soggetti iscritti nell'elenco delle imprese forestali, che hanno in gestione aree silvopastorali con le modalità di cui all'art. 21, comma 3-bis della medesima legge.

Art. 4. *Interventi ammissibili a contributo*

- 1. Gli interventi ammissibili ai sensi del presente regolamento riguardano lotti boschivi che:
 - a) hanno dimensioni superiori a 200 metri cubi di massa netta;
- b) sono destinati alla vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

Art. 5. Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative a misurazione, qualificazione e commercializzazione del legname all'imposto tramite aste telematiche trasparenti e aperte.

Art. 6.

Importi massimi di spesa ammissibili e intensità del contributo

- 1. Le spese ammissibili a contributo, per ogni lotto boschivo, di cui all'art. 5, non possono superare gli importi massimi indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A, relative a spese per misurazione, qualificazione e commercializzazione del legname.
- 2. Il contributo viene concesso in misura pari al 50 per cento sulla spesa ammissibile di cui all'art. 5.

Art. 7. Presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 3 presentano domanda di contributo, dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno, redatta secondo il modello di cui

— 17 -

- all'allegato B, all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, secondo una delle seguenti modalità:
- a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario, comprensivo di ora, apposto dal medesimo ufficio;
- b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):
- c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo e la documentazione richiesta.
- 2. La domanda di contributo contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.
- 3. Alla domanda di contributo, che può comprendere uno o più lotti boschivi, sono allegati:
- a) prospetto riepilogativo dei costi e dei parametri desumibili dal progetto di riqualificazione forestale e ambientale per ogni lotto boschivo secondo il modello di cui all'allegato C;
- b) atto di delega o atto di affidamento alla realizzazione o alla gestione, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello predisposto dal Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio e pubblicato sul sito tsituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente concessi al beneficiario nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;
 - d) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

Art. 8. *Istruttoria delle domande e concessione del contributo*

- 1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
- 2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione nel caso di invio tramite lettera raccomandata, dalla data e ora di ricevimento della pec da parte dell'Amministrazione regionale, nel caso di invio tramite pec, o dal timbro datario comprensivo di ora apposto dall'ufficio protocollo dello IAF. In caso di parità nell'ordine di arrivo tra due o più domande, viene ammessa a finanziamento prioritariamente la domanda con il volume di massa commercializzata più alto.
- 3. Lo IAF entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle domande:
 - a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;
- b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;
- c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al Servizio, unitamente al termine per la conclusione dell'intervento;
- *d)* comunica ai richiedenti non ammessi a contributo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-*bis* della legge regionale 7/2000.
- 4. Il contributo è concesso dal Servizio entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 3, lettera c).
- 5. Il Servizio comunica, entro quindici giorni dalla data del decreto di cui al comma 4, ai soggetti beneficiari il contributo concesso ovvero, entro quindici giorni dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria di cui al comma 3, lettera *c*), la eventuale mancanza di copertura finanziaria per il contributo ritenuto ammissibile.



Art. 9. Rendicontazione

- 1. I soggetti beneficiari, entro i termini previsti per la rendicontazione dal decreto di concessione, presentano allo IAF la seguente documentazione:
- a) riepilogo finale delle misurazioni all'imposto dettagliato per assortimenti qualitativi e quantità in applicazione delle normative europee di classificazione UNI-EN per le principali specie legnose a firma del direttore dei lavori;
- b) per le spese di commercializzazione, attestazione del soggetto incaricato della commercializzazione del legname, relativa ai prezzi unitari di vendita per singolo assortimento e all'importo complessivo ricavato;
- c) per i soggetti di cui all'art. 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- d) per i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
- Lo IAF comunica in via telematica al Servizio l'esito dell'esame della rendicontazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Art. 10. *Liquidazione del contributo*

1. Il contributo è liquidato entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 9, comma 2, anche per singoli lotti, sulla base dei quantitativi effettivamente misurati, qualificati e commercializzati e dei costi unitari massimi indicati all'art. 6, in relazione agli interventi effettivamente eseguiti. In ogni caso il contributo da liquidare non può essere superiore all'importo concesso.

Art. 11. *Cumulo degli aiuti*

1. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono

essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti *de minimis*, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti *de minimis* sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Art. 12. Norma transitoria

- 1. Per l'anno 2015 le domande di cui all'art. 7 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. Il decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2012 n. 87 (Regolamento contenente modalità e criteri per l'assegnazione di contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo, in attuazione dell'art. 24-bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)) continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13. *Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della Regione n. 87/2012 è abrogato.

Art. 14. Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 9/2007.

Art. 15. *Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Importi massimi di spesa ammissibili a contributo

Tabella 1: Misurazione e qualificazione

	per massa fino a 500 m³ (€/m³)	per massa aggiuntiva ai 500 m³ (€/m³)
per singoli tronchi con piedilista	2,00	1,00
senza piedilista a catasta o su		
autotreno	1,00	0,50

Tabella 2: Commercializzazione

dimensione lotto (m³)	% sul valore del legname commercializzato
per lotti fino 500 m³	7 %
per lotti superiori a 500 m³ e fino a 1.000 m³	6 %
per lotti superiori a 1.000 m³	5 %

18

Allegato B (riferito all'articolo 7, comma 1)

DOMANDA DI CONTRIBUTO

			All'Ispettorato Agricoltura e Foreste d
Il sottoscritto		nato a	40.
	il//19		
		_ codice fiscale	
In proprio/a nome dell	·		
		con sede a	
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Partita	
IVA			
in qualità di:	□ proprietario o comprop	rietario	
	□ delegato		
	☐ affidatario alla realizzaz	zione o alla gestione	
	СНІ	EDE	
la concessione di cont	ributi a sostegno della vendi	ta del legname all'imposto i	n allestimento tondo di
presunti m³ netti	di legname provenient	ti dalle utilizzazioni della prop	orietà silvo-pastorale di
	effe	ttuate nelle particelle e nei k	otti di seguito elencati:
nome località o n.			m³ netti
particella PGF/SF	nom	e LOTTO	m netti
		72 - T. S. V. S. V	

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000

(barrare le caselle):
□ di essere proprietario, comproprietario del bene su cui si intende realizzare l'intervento o delegato ad
eseguire i lavori;
$\ \square$ di essere affidatario alla realizzazione o alla gestione dei lotti indicati;
ALLEGA
□ prospetto riepilogativo dei costi e dei parametri desumibili dal progetto di riqualificazione forestale e
ambientale del lotto boschivo secondo il modello allegato C;
□ dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis";
□ fotocopia del documento d'identità in corso di validità del/i soggetto/i richiedente;
☐ atto di delega (qualora il richiedente sia diverso dal proprietario)
☐ atto di affidamento alla realizzazione o alla gestione (qualora il richiedente sia diverso dal proprietario):

A rendiconto del contributo, il richiedente, si impegna, **entro i termini previsti**, a fornire la seguente documentazione sulla base della quale si provvederà alla liquidazione:

- riepilogo finale delle misurazioni all'imposto dettagliato per assortimenti qualitativi e quantità in applicazione delle normative europee di classificazione UNI-EN per le principali specie legnose a firma del direttore dei lavori;
- per le spese di commercializzazione, attestazione del soggetto incaricato della commercializzazione del legname relativa ai prezzi unitari di vendita per singolo assortimento e all'importo complessivo ricavato;
- 3) per i soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata

- nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- 4) per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, i

corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali e copia della documentazione comprovante i pagamenti effettuati;
, îi
(Firma del RICHIEDENTE)
sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in nateria di protezione dei dati personali), che i dati forniti con la presente, compresi quelli degli allegati, ono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini della concessione dei contributi previsti dell'art. 41 ter, omma 6, della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Dichiara, inoltre, il sottoscritto di essere informato che i dati suddetti saranno trattati ai fini di cui sopra lalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, quale titolare, mediante trumenti anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme nonché diffusi anche sul sito web della Regione il sensi dell'art. 94 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 l'interessato, dichiara, infine, di essere informato della facoltà riconosciutagli dal Codice in argomento li esercitare in qualsiasi momento i diritti indicati all'art. 7 del Codice medesimo, cui viene fatto rinvio.
(Firma del RICHIEDENTE)

Allegato C (riferito all'articolo 7, comma 3, lettera a))

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI COSTI E DEI PARAMETRI DESUMIBILI DAL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FORESTALE DEL LOTTO BOSCHIVO

Nome LOTTO BOSCHIVO	Nome località o n. particella PGF	Massa netta prevista	Costo unitario spese, misurazione e qualificazione al netto dell'IVA	RICAVI previsti dalla vendita degli assortimenti ricavabili
		m3 netti	€/m3 netto	€
AND THE STREET				
		,		
		. û		

	î	
(Firma del RICHIEDENTE)		

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16R00102



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° ottobre 2015, n. **0203/Pres**.

Regolamento di modifica al Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento all'art. 12-bis, commi da 3 a 14, che ha tra l'altro autorizzato l'Amministrazione regionale a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche (di seguito FRIE) di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, il Fondo regionale di garanzia per le PMI, destinato alla concessione di cogaranzie e garanzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale;

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con particolare riferimento all'art. 13, comma 24, lettera *b*), secondo il quale, fino all'attivazione nell'ambito del FRIE della Sezione per le garanzie, continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 12-bis, commi da 2 a 14, della legge regionale n. 4/2005;

Visto il proprio decreto del 5 agosto 2009, n. 0224/ Pres, con il quale è stato emanato il «Regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Visto la deliberazione n. 1797 di data 18 settembre 2015 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica al regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in rela-

zione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224»;

Decreta:

- 1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Allegato

Regolamento di modifica al regolamento di cui all'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224.

(Omissis).

Art. 1. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

- 1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera b) le parole «del Fondo di rotazione per le iniziative economiche F.R.I.E. di cui all'art. 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 110/2002) competente a deliberare in materia di concessione della garanzia diretta e della cogaranzia e di gestione del Fondo come previsto dall'art. 12-bis della legge regionale n. 4/2005;» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di amministrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), il quale, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 6, della legge regionale n. 4/2005, delibera le cogaranzie e le garanzie del Fondo e provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle cogaranzie e garanzie stesse;»;
- b) alla lettera f) dopo la parola «Confidi» viene inserita la seguente: «convenzionati»;
- c) alla lettera n) le parole «effettuate nei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2009» sono soppresse;
 - d) dopo la lettera n) viene inserita la seguente:
- «n-bis) "finanziamenti per interventi di risparmio e sviluppo energetico": i finanziamenti concessi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 2-ter della legge regionale 27 febbraio 2012,



- n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);».
 - 2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 è inserito il seguente:

«Ai sensi dell'art. 2, comma 62, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), ogni riferimento del presente regolamento ai Confidi convenzionati di cui al comma 1, lettera *e*), si intende esteso al Consorzio di cui all'art. 13, comma 15, della legge regionale n. 2/2012.».

Art. 2. Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai sensi dell'art. 2, comma 63, della legge regionale n. 27/2014, nel caso dei finanziamenti per interventi di risparmio e sviluppo energetico, possono beneficiare dell'intervento del Fondo, nel rispetto di quanto stabilito dai commi precedenti, anche i soggetti di cui all'art. 7, comma 2-quater, della legge regionale n. 2/2012.».

Art. 3. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

- 1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, dopo le parole «lettere *l)*, *m)* ed *n)*» sono inserite le seguenti: «o i finanziamenti per interventi di risparmio e sviluppo energetico».
- 2. Al comma 3-bis dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, dopo le parole «le altre operazioni» sono inserite le seguenti: «o i finanziamenti per interventi di risparmio e sviluppo energetico».
 - 3. Dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. La garanzia diretta e la cogaranzia del Fondo non possono essere rilasciate in relazione ad operazioni bancarie attivate in attuazione di deliberazioni di concessione di finanziamenti del Comitato.».

Art. 4. Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009, la parola «Bollettino» è sostituita con le seguenti: «sito internet».

Art. 5. Modifica all'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009

1. Al comma 2 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Regione n. 224/2009 le parole «e resta in vigore nei limiti di cui all'art. 7, paragrafo 4, e dell'art. 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013» sono soppresse.

Art. 6. *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Serracchiani

16R00103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 ottobre 2015, n. 205/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale di cui all'articolo 40 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera n) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2015)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati a favore delle imprese agricole;

Visto in particolare l'art. 5 della predetta legge regionale n. 80/1982 che individua, tra le tipologie di finanziamento concedibili dal fondo, alla lettera *n*), i finanziamenti per finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali;

Visto l'art. 40 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, recante «Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici» che prevede l'erogazione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale regionale, in coerenza con le politiche comuni dell'Unione europea nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;

Considerato che i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti sono definiti con regolamento regionale da trasmettere alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ravvisata, pertanto, la necessità di definire i criteri e le modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale regionale previsti dall'art. 40 della legge regionale n. 11/2014 ed erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera n), della legge regionale n. 80/1982 in conformità agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204 del 1° luglio 2014;

Vista la generalità della Giunta regionale n. 2302 del 28 novembre 2014, con la quale si è ritenuto opportuno notificare alla Commissione europea il progetto di regolamento regionale in argomento procedendo all'ordinaria procedura di diramazione ed approvazione del regolamento in esito alle osservazioni della Commissione;

Vista la decisione della Commissione C(2015) 5384 final di data 4 agosto 2015 che approva il regime di aiuti di Stato di cui al predetto regolamento;



Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2015, n. 1850;

Decreta:

- 1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale di cui all'art. 40 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera *n*) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione dei finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo della filiera agroindustriale di cui all'art. 40 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11, erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera *n*), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

(Omissis).

Art. 1. *Oggetto e finalità*

- 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti previsti dall'art. 40 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici) ed erogabili ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera *n*), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
- 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per la realizzazione di progetti di sviluppo che:
- a) comportano, anche come ricaduta indotta, almeno uno dei seguenti risultati:
- 1) l'incremento di produttività della filiera agroindustriale regionale;
- 2) la valorizzazione delle produzioni agricole a tipicità riconosciuta;

- 3) il miglioramento strutturale del livello di reddito dei produttori agricoli della regione;
- b) prevedono investimenti riconducibili ad almeno una delle seguenti tipologie:
 - 1) realizzazione di nuove iniziative produttive in regione;
- ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di unità produttive esistenti nel territorio regionale;
- 3) diversificazione o cambiamento dei processi produttivi in essere.
- 3. Ai sensi della parte I, capitolo 3, sezione 3.1., punto 44 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204 del 1º luglio 2014, di seguito orientamenti, gli investimenti ammissibili devono essere coerenti con i seguenti obiettivi di sviluppo rurale di cui alla parte I, capitolo 1, punto 10 degli stessi orientamenti:
 - a) promuovere la competitività del settore agricolo;
- b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
- c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali che includa la creazione e il mantenimento dell'occupazione.

Art. 2. Regime di aiuto

1. Gli aiuti di cui all'art. 1 sono concessi in osservanza delle condizioni degli orientamenti, in particolare della parte II, capitolo 1, sezioni 1.1. e 1.1.1.4.

Art. 3. *Definizioni*

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica;
- b) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- c) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- d) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione ed ogni attività che preparia il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati adibiti a tale scopo;
- e) concessione dell'aiuto: erogazione del finanziamento agevolato;
- f) intensità dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- g) anticipazione: accredito della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della banca erogatrice mediante ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale emesso dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, di seguito denominata Direzione;
- h) norma dell'Unione europea: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene ed al benessere degli animali; non sono ritenute norme



dell'Unione europea le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione europea vincolanti per gli Stati membri e non per le singole imprese;

- i) investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell'Unione europea: gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell'Unione europea dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell'Unione europea;
- *j*) organizzazione di produttori: un'organizzazione costituita per almeno uno dei seguenti scopi:
- 1) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;
- 2) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- 3) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta ed alla disponibilità dei prodotti;
- 4) altre attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;
- k) Tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento: l'indice di redditività finanziaria dell'investimento definito matematicamente come il tasso di attualizzazione che rende pari a zero il Valore attuale netto (VAN) dei flussi finanziari generati dall'investimento, intendendosi per:
- 1) tasso di attualizzazione: il tasso di interesse impiegato per trasferire all'attualità i flussi di cassa futuri generati dall'investimento;
- Valore attuale netto (VAN): somma del valore dei flussi di cassa generati dall'investimento attualizzati sulla base del tasso di attualizzazione;

l) programma di sviluppo rurale: il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Art. 4. Soggetti beneficiari

- 1. Gli aiuti sono concessi alle imprese che:
- a) trasformano o commercializzano prodotti agricoli in una sede operativa in regione;
- b) rientrano nella definizione di grandi imprese in quanto non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui alla parte I, capitolo 2, sezione 2.4., punto 35, numero 15, degli orientamenti;
- *d)* non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5. *Tipologia degli aiuti*

1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato.

Art. 6. *Caratteristiche dei finanziamenti*

- 1. I finanziamenti agevolati sono erogati secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra amministrazione regionale e banche, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge regionale.
- 2. L'ammontare minimo dei finanziamenti agevolati è pari a 3.000.000,00 euro.

— 26

Art. 7. Investimenti ammissibili

- 1. Ai sensi della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4., punto 169, degli orientamenti e in coerenza con le finalità di cui all'art. 1 e con le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR nell'ambito del programma di sviluppo rurale, sono ammissibili i seguenti investimenti:
 - a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature al massimo fino al loro valore di mercato:
- c) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
 - 2. Non sono ammissibili:
- a) gli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- b) gli investimenti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

Art. 8. Spese ammissibili

- 1. Sono ammissibili, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli orientamenti, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento, relativamente a unità tecnico-economiche in regione, per gli investimenti ammissibili di cui all'art. 7.
- 2. Ai sensi della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4., punto 169, degli orientamenti, sono ammissibili le spese generali collegate alle spese relative agli investimenti di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a*) e *b*). Per spese generali si intendono, in particolare, spese di progettazione di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.
 - 3. L'Imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile.

Art. 9. *Determinazione del livello di aiuto*

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008. Il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto secondo la medesima comunicazione della Commissione.

Art. 10. Adeguatezza, proporzionalità, intensità ed importo massimo dell'aiuto

- 1. Ai sensi della parte I, capitolo 3, sezioni 3.1. e 3.5. degli orientamenti, l'importo dell'aiuto concesso alle singole imprese e l'intensità massima dello stesso si limitano allo stretto necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 e per rendere il progetto di investimento sufficientemente redditizio per l'impresa evitando effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.
 - 2. Per garantire il rispetto di quanto previsto al comma 1:
- a) l'intensità massima dell'aiuto è limitata al 30 per cento dei costi ammissibili attualizzati al loro valore al momento della concessione utilizzando il tasso di attualizzazione di cui all'art. 9;
- b) l'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare il valore di 2.000.000,00 euro per progetto di investimento;
- c) l'importo dell'aiuto non determina un valore del Tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento superiore a quello dei normali tassi di rendimento relativi ad altri analoghi investimenti dell'impresa o,



se tali valori non sono disponibili, un valore del TRI dell'investimento superiore ai valori del tasso di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato o superiore al costo del capitale dell'impresa nel suo insieme.

Art. 11. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

- 1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione e alla banca prescelta.
- 2. Le domande contengono l'indicazione del nome e delle dimensioni dell'impresa, la descrizione del progetto, la sua ubicazione, le date di inizio e di conclusione dello stesso, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo, le caratteristiche ed i preventivi di costo degli investimenti, una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 ed al rispetto dei criteri di adeguatezza e di proporzionalità dell'aiuto di cui all'art. 10 descrivendo e confrontando la situazione del mercato di riferimento e dell'impresa interessata sia in assenza che in presenza degli aiuti e presentando idonea documentazione a sostegno dello scenario descritto, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4.
- 3. La Direzione e le banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda, anche sul proprio sito e possono richiedere ogni altra documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti.

Art. 12. *Esecuzione degli investimenti*

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della data di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 13. *Istruttoria e anticipazione*

- 1. Gli aiuti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto degli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 80/1982.
- 2. Le domande di aiuto sono istruite dalla Direzione secondo l'ordine cronologico di presentazione.
- 3. L'attività istruttoria è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia degli investimenti contenuta nei progetti e la loro riconducibilità alle finalità di cui all'art. 1, la congruità, analiticamente determinata, delle spese preventivate, l'adeguatezza e la proporzionalità dell'aiuto ed ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria.
- 4. La Direzione predispone, a conclusione dell'istruttoria, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, un verbale di accertamento e dispone l'anticipazione a favore della banca, entro trenta giorni dalla data del verbale di accertamento, attraverso l'emissione dell'ordinativo di pagamento al tesoriere regionale della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato.
- 5. La Direzione può disporre, su istanza della banca ed a favore della stessa, un'anticipazione per un importo pari a quello richiesto per gli investimenti, riservando la valutazione in termini analitici della congruità delle spese preventivate al momento della verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti; in tale caso, contestualmente alla domanda di anticipazione, la banca si impegna nei confronti della Direzione a erogare al richiedente un acconto del finanziamento agevolato.
- 6. La Direzione trasmette alla banca il verbale di accertamento, unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa.
- 7. Alla banca spettano le valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio.

Art. 14. Erogazione dei finanziamenti

- 1. I finanziamenti sono erogati dalla banca di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50 per cento, all'atto della concessione del finanziamento, e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.
- 2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.
- 3. L'erogazione di un secondo acconto può essere richiesta alla banca con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato.
- 4. La banca, effettuati i necessari accertamenti, trasmette alla Direzione lo stato di avanzamento degli investimenti.
- 5. La Direzione predispone, entro sessanta giorni dal ricevimento dello stato di avanzamento, il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla banca per l'erogazione.
- 6. La misura massima del secondo acconto è fissata al 30 per cento dell'importo concesso a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'80 per cento dello stesso importo.
- 7. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

Art. 15.

Modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

- La domanda di accertamento dell'avvenuta esecuzione degli investimenti del progetto è presentata dal beneficiario alla Direzione ed alla banca prescelta.
- 2. Il pagamento delle spese sostenute dal beneficiario è documentato con la presentazione di fatture originali, debitamente quietanzate o corredate di dichiarazione liberatoria. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riportano numero, data ed importo della fattura di riferimento.
- 3. Nel caso in cui l'importo degli investimenti sia accertato dalla Direzione in misura inferiore a quello preventivamente ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 13 e concesso a finanziamento, l'aiuto è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario corrisponde sul capitale regionale percepito in eccesso gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.
- 4. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti alcune fatture risultino non quietanzate o non integralmente quietanzate o prive delle relative dichiarazioni liberatorie, le stesse fatture sono evidenziate nel verbale di verifica di cui al comma 5 e le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori sono acquisite dalla banca prescelta, che provvede a trasmetterle alla Direzione entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento. In alternativa, se il beneficiario provvede al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento, mediante disposizioni di pagamento della quale la banca prescelta ha evidenza, la stessa banca può rilasciare una dichiarazione e trasmetterla alla Direzione nel rispetto della medesima tempistica.
- 5. La Direzione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti, predispone il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmette copia alla banca prescelta.

Art. 16. Modalità di ammortamento dei finanziamenti

- I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.
- 2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di erogazione del finanziamento.
- 3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento nel giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.



- 4. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 80/1982, i rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle banche, che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento, anche se non hanno ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.
- 5. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 17. *Obblighi del beneficiario*

- 1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.
- 2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 18. Divieto di cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non sono cumulabili, in relazione alle stesse spese ammissibili, con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis.

Art. 19. Durata

1. Il presente regolamento resta in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Art. 20. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Serracchiani

16R00105

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2015, n. 71.

Nuove disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 18 novembre 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge: (*Omissis*).

Art. 1.

Elenco regionale e logo Modifiche all'art. 3 della l.r. 5/2012

- 1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), è sostituita dalla seguente: "Elenco regionale e logo identificativo".
- 2. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:
- «2. L'elenco di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è aggiornato annualmente entro il 30 novembre di ogni anno.».
- 3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 5/2012, è aggiunto il seguente:
- «2-bis. Le associazioni e le manifestazioni inserite nell'elenco possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo, recante la dicitura di "Associazione storica della Regione Toscana" o "Manifestazione storica della Regione Toscana". Con deliberazione della Giunta regionale è definito il logo e sono disciplinate le modalità per l'autorizzazione e la revoca all'uso dello stesso.».

Art. 2.

Calendario. Inserimento dell'art. 3-bis nella l.r. 5/2012

- 1. Dopo l'art. 3 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:
- «Art. 3-bis (Calendario annuale delle manifestazioni storiche). — 1. Sulla base dell'aggiornamento di cui all'art. 3, comma 2, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione e di ricostruzione storica della Regione Toscana relativo all'anno successivo.
- 2. Ampia diffusione al calendario è data nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Regione Toscana previste dalla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).».

Art. 3.

Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale. Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 5/2012

- 1. L'art. 6 della l.r. 5/2012, è sostituito dal seguente:
- «Art. 6 (Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale). 1. Le funzioni di vigilanza sul possesso dei requisiti sono svolte dalla competente struttura della Giunta regionale, la quale si avvale della collaborazione del Comitato di cui all'art. 7.
- 2. I requisiti di cui agli articoli 4 e 5 sono verificati con periodicità annuale e la verifica della loro mancanza comporta la revoca dall'iscrizione all'elenco regionale.».

— 28 -



Art. 4.

Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche all'art. 7 della l.r. 5/2012

- 1. Il comma 3 dell'art. 7 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:
- «3. Il comitato elegge il presidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera *c*), e due vicepresidenti, scelti uno tra i componenti di cui al comma 2, lettera *a*), e uno tra i componenti di cui al comma 2, lettera *b*).».
- 2. Dopo il comma 8 dell'art. 7 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente:
- «8-bis. La Regione può avvalersi del comitato per la realizzazione di proprie iniziative di ricostruzione e rievocazione storica.».

Art. 5.

Contributi. Modifiche all'art. 8 della l.r. 5/2012

- 1. Il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:
- «3. I contributi, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dal programma pluriennale degli interventi di cui all'art. 9, sono concessi su presentazione di progetti da parte dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'art. 3.».
- 2. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 5/2012 sono inseriti i seguenti:
- «3-bis. Ai fini della concessione dei contributi sono emanati bandi pubblici differenziati per le tipologie di contributi di cui ai commi 1 e 2.
- 3-ter. Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 1, ciascuna associazione o soggetto organizzatore può presentare una sola domanda per ciascun bando. È consentita la presentazione di più domande quanto esse siano distintamente riferite a manifestazioni diverse iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c*) e *d*).».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 novembre 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 novembre 2015.

— 29 –

(Omissis).

16R00050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2015, n. 72/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) in materia di allegati tecnici annessi al progetto definitivo e di controlli.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51 del 20 novembre 2015)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento: (*Omissis*).

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto (articolo 5, l.r. 35/2015)

- 1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014); il presente regolamento:
- *a)* definisce gli allegati tecnici annessi al progetto definitivo di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *i)*;
- b) disciplina le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui agli articoli 50 e 51 della l.r. 35/2015.
- 2. Per la definizione dei contenuti degli allegati tecnici annessi al progetto definitivo di cui all'articolo 17 della l.r. 35/2015, comma 1, lettere *e*), *f*), *g*), *l*) si rinvia alla specifica normativa di settore.
- 3. Nel caso di autorizzazioni soggette alle procedure di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)) si rinvia alla specifica normativa di settore.
- 4. Qualora la documentazione indicata dal presente regolamento sia già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, essa è sostituita dall'indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 43 del d.p.r. 28 di-



cembre 2000, n. 445 (Testo unico della documentazione amministrativa).

- 5. Qualora la documentazione di cui al comma 4 abbia contenuti tecnico-discrezionali, l'interessato produce un'attestazione relativa alla validità della stessa ai fini del procedimento.
- 6. Nel caso di cui all'articolo 23, comma 2, della 1.r. 35/2015, l'interessato presenta, tra i documenti previsti per il rilascio dell'autorizzazione, esclusivamente quelli modificati rispetto ai contenuti della variante.

Capo II DEFINIZIONE DEGLI ALLEGATI TECNICI ANNESSI AL PROGETTO DEFINITIVO

Art. 2.

Analisi delle caratteristiche del luogo di intervento (articolo 17, comma 1, lettera a), l.r. 35/2015)

1. L'analisi contiene:

- *a)* la corografia di inquadramento con indicazione del perimetro del sito estrattivo;
- b) la geomorfologia generale e particolare da rilevamento condotta a vasta scala e a livello di area di intervento, con l'individuazione dei potenziali fenomeni di instabilità, delle aree in cui tali fenomeni sono in atto e di quelle in cui è nota la presenza di instabilità;
- c) la geologia generale e locale da rilevamento condotto a vasta scala e a livello di area di intervento, con riferimento alla struttura e alla tettonica ed evidenziando mediante idonea cartografia e con un numero significativo di sezioni geostrutturali gli eventuali principali sistemi di fratturazione, nonché la caratterizzazione comprensiva dell'individuazione delle strutture duttili e fragili anche finalizzata alla valutazione della vulnerabilità idrogeologica;
- d) la valutazione della stabilità dei versanti e/o dei vuoti sotterranei nello stato iniziale, nelle diverse fasi di progetto e nella prevista configurazione di sistemazione finale, riferita sia all'area interessata dalla coltivazione che alle zone limitrofe suscettibili di interferenza con l'area stessa e comprende altresì la verifica della stabilità dei singoli fronti di scavo, da riferirsi alla fase di coltivazione ed a quella di sistemazione finale, con indicazione dei criteri e dei parametri utilizzati; la verifica di stabilità risponde ai seguenti requisiti:
- 1) l'azione sismica dovrà essere presa in considerazione in riferimento all'effettiva esposizione delle strutture oggetto di analisi ad un'azione sismica reale;
- 2) per gli scavi in sotterraneo dovranno essere verificati e dimensionati gli elementi di sostegno e la volta del tetto, rispetto a problematiche di tipo statico e cinematico;
- 3) il ricorso alla modellazione numerica è accompagnato dalla valutazione specifica del modello in rapporto alla situazione effettiva e alla sua validità sperimentale;
- e) la giacimentologia del complesso estrattivo evidenziando le strutture principali, le qualità merceologiche individuate distinte per dimensione, forma ed utilizzo,

- con la relativa suddivisione in percentuale e la stima del materiale non idoneo alla commercializzazione;
- f) la caratterizzazione mineralogica in presenza di minerali che possano comportare rischi per la salute pubblica e dei lavoratori (silice, asbesto, ecc.);
- g) l'idrogeologia generale e di dettaglio attraverso il modello concettuale della circolazione idrica superficiale e sotterranea finalizzato a valutare la vulnerabilità delle risorse idriche e a definire le aree di salvaguardia idrogeologica, evidenziando l'eventuale presenza di sorgenti e pozzi, la permeabilità dell'acquifero, la caratterizzazione del flusso idrico superficiale e sotterraneo, la presenza di falde idriche e loro regime, l'escursione annua della superficie freatica, la presenza di carsismo, la definizione degli eventuali rapporti fiume-falda, la descrizione delle connessioni idrogeologiche tra le aree del sito estrattivo percorse dalle acque meteoriche di dilavamento e le sorgenti potenzialmente interessate da tali acque meteoriche;
- h) lo stato di qualità dei corpi idrici sotterranei e superficiali;
 - i) l'analisi del contesto paesaggistico dell'intervento.

Art. 3.

Relazione tecnica illustrativa (articolo 17, comma primo, lettera b), l.r. 35/2015)

- 1. La relazione tecnica illustrativa contiene:
- *a)* l'inquadramento generale dell'area interessata dall'attività estrattiva nel territorio, con riferimento all'ubicazione topografica e catastale;
- b) l'analisi delle risorse naturali, delle matrici ambientali e paesaggistiche e il riferimento al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alle eventuali aree SIR di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla 1.r. 24/1994, alla 1.r. 65/1997, alla 1.r. 24/2000 ed alla 1.r. 10/2010);
- c) le influenze dell'intervento e delle opere accessorie sull'area e sul territorio circostante (viabilità, infrastrutture esistenti, aree di rispetto di elettrodotti, acquedotti, beni paesaggistici e risorse paesaggistiche);
- *d)* il riferimento al piano regionale cave (PRC) di cui all'articolo 6 della l.r. 35/2015, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, della l.r. 35/2015;
- e) il riferimento agli altri atti di governo del territorio di cui all'articolo 10 della l.r. 65/2014 e in particolare alla destinazione d'uso finale prevista per l'area oggetto dell'intervento;
 - f) il riferimento agli eventuali piani di settore;
- g) l'indicazione della presenza degli eventuali seguenti vincoli e limitazioni d'uso:
- 1) vincolo idrogeologico (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), legge



- regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
- 2) beni culturali e paesaggistici di cui al d.lgs. 42/2004;
- 3) aree rimboschite con finanziamento o contributo finanziario pubblico ed aree percorse da incendio (l.r. 39/2000);
- 4) aree a rischio idraulico e a rischio di frana ai sensi del piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla parte III capo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);
- 5) zone di rispetto per la tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano (d.lgs. 152/2006 parte III, titolo III capo I, articolo 94);
 - 6) siti di importanza regionale SIR (1.r. 30/2015);
 - 7) parchi e aree protette (l.r. 30/2015);
- 8) ulteriori eventuali vincoli aventi effetto sul sito estrattivo;
- *h)* il riferimento ai contenuti del piano di assetto idrogeologico (PAI) di cui alla parte III, capo II del d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 21/2012;
- *i)* la relazione sulle interferenze, prevedendo, ove necessario, la specifica progettazione delle risoluzioni (art. 26, comma 1, lett. *l)* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).
- 2. La relazione descrive i criteri adottati da parte dell'industria estrattiva per il rispetto delle risorse naturali e paesaggistiche e di ognuno dei vincoli, o condizionamenti aventi effetto sull'area in esame e indica le misure previste per garantire la tutela sanitaria e ambientale dell'intervento. La relazione da conto inoltre degli esiti della V.I.A. ai sensi della l.r. 10/2010, descrivendo in particolare:

impatti sul substrato pedologico e possibilità di recupero nel ripristino;

erosione ed instabilità geomorfologia;

alterazione rete acque superficiali, rete drenaggio acque meteoriche, acque di dilavamento;

gestione dei sedimenti e della marmettola;

impatto sulle sorgenti;

presenza di eventuali materiali ofiolitici contenenti amianto;

impatto quali-quantitativo sulla risorse idrica sotterranea di cave in terreni alluvionali;

impatti quali-quantitativi sulla risorsa idrica e sugli habitat fluviali (torbidità ed eventuale dispersione inquinanti).

Art. 4.

Progetto di coltivazione (articolo 17, comma primo, lettera c), l.r. 35/2015)

- 1. Il progetto di coltivazione contiene:
- a) il metodo di coltivazione adottato, specifiche di dimensionamento e sviluppo temporale dei lavori di coltivazione per stadi di avanzamento adottati in base alle previsioni di stabilità dello scavo ipotizzato ed alle esigenze di gestione della risorsa, con indicazione delle volumetrie di scavo totali e per fasi in coerenza con il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/ CE.);
- b) l'analisi di stabilità dello scavo ipotizzato in funzione della scelta del metodo di coltivazione e dei vuoti sotterranei, in relazione alle caratteristiche dell'area di intervento come risulta dalla analisi delle caratteristiche dell'area di intervento di cui all'articolo 2;
- c) le tempistiche operative di realizzazione del progetto, da motivarsi in relazione alle dimensioni dell'area, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali, ed in base alla richiesta di mercato, con distinta indicazione previsionale dei volumi di materiale escavabile da destinare a commercializzazione, da utilizzare per il ripristino ambientale o da allocare in strutture di deposito, coerentemente con il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008;
- d) gli schemi organizzativi (modalità di gestione e ubicazione) delle varie fasi di coltivazione e lavorazione dei vari materiali di cava (preparazione, abbattimento, stoccaggio, caricamento, trasporto agli impianti e lavorazione);
- e) l'indicazione delle fasi di coltivazione e risistemazione con specifico riferimento alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26 della l.r. 35/2015, al fine di assicurare in qualsiasi momento la disponibilità e l'adeguatezza dei fondi per il ripristino;
- f) l'organizzazione della viabilità interna e percorsi di accesso che in ogni caso dovrà presentare pendenze idonee a garantire la sicurezza;
- g) i criteri adottati per la scelta dei macchinari e attrezzature mobili e schema degli eventuali impianti fissi;
- h) la relazione descrittiva degli impianti di prima lavorazione per i quali viene previsto lo smantellamento a fine lavori e quindi rientranti nell'autorizzazione all'attività estrattiva, nella quale risulti descritta la disposizione, l'organizzazione e la struttura degli impianti e schematizzato il processo di lavorazione con indicazione delle caratteristiche dei macchinari;
- *i)* la relazione descrittiva di tutte le opere che a fine lavori saranno soggette a dismissione o demolizione e le modalità di gestione di tali materiali compresi quelli ai sensi della parte IV, d.lgs 152/2006;
- *j)* il progetto del circuito di ventilazione nelle diverse fasi di preparazione e di coltivazione delle attività estrattive in sotterraneo;



- *k)* indicazioni relativamente alla tipologia, quantità e modalità di gestione dei rifiuti diversi da quelli di estrazione di cui alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
- 2. Il progetto di coltivazione contiene altresì, qualora non facenti parte di altro specifico procedimento:
- *a)* schema e modalità di gestione delle acque meteoriche, di dilavazione, di aggottamento;
- b) valutazione previsionale di impatto acustico prodotto dall'attività estrattiva e dalle lavorazioni e movimentazioni dei materiali;
- c) valutazione previsionale di impatto atmosferico prodotta dalle emissioni diffuse, derivanti dalle operazioni di estrazione, movimentazione, deposito materiali e transito mezzi, e dalle emissioni convogliate;
- *d)* relazione su sostanze da cui possono derivare rischi ambientali in coerenza con il d.lgs. 117/2008.
- 3. Ai fini della autorizzazione alla coltivazione di una cava di prestito, il progetto di coltivazione contiene la documentazione necessaria ai fini dell'occupazione temporanea dei suoli o dell'eventuale esproprio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità).
- 4. Al progetto di coltivazione sono allegati i seguenti elaborati cartografici:
- a) planimetria a curve di livello in scala adeguata (1:10.000 o di maggior dettaglio) con indicazione del perimetro del sito estrattivo, riportante le informazioni riguardanti la geologia e la geomorfologia generale dell'area, nonché gli eventuali vincoli e limitazioni d'uso;
- b) planimetria catastale in scala 1:2.000 dell'area interessata con individuazione dei limiti della previsione urbanistica e del perimetro del sito estrattivo con la specificazione delle aree in disponibilità;
- c) planimetria a curve di livello in scala 1:2.000 con la perimetrazione del sito estrattivo, riportante la geologia, l'idrogeologia e le forme geomorfologiche di dettaglio dell'area interessata dall'intervento, con la localizzazione dei fenomeni geodinamici in atto e delle zone interessate da quelli potenziali e la rappresentazione delle strutture duttili e fragili principali;
- *d)* fotografie idonee ad illustrare le caratteristiche dell'area di coltivazione ed una planimetria in scala 1:2.000 indicante i punti di ripresa;
- *e)* carta dell'uso del suolo in scala 1:2.000 dell'area interessata dall'intervento con indicazione del perimetro del sito estrattivo;
- f) planimetrie a curve di livello dell'area di intervento in scala 1:2.000 (o di maggior dettaglio), con indicazione delle quote significative e riferimenti ai capisaldi, raffiguranti le singole fasi di coltivazione e lo stato sovrapposto tra la configurazione iniziale dei luoghi e quella prevista al termine dei lavori di escavazione, con la localizzazione delle eventuali aree di rispetto, di deposito dei materiali estratti, delle infrastrutture di cantiere (deposito carburanti, ricovero mezzi e attrezzature, impianti fissi, officina, servizi e uffici), nonché della viabilità di servizio interna (rampe di arroccamento, accessi ai piazzali, alle aree di deposito provvisorio ed agli impianti di lavorazione dei

— 32 –

- materiali estratti), di quella di collegamento con la viabilità ordinaria e delle recinzioni del sito estrattivo;
- g) planimetria con l'ubicazione delle indagini geognostiche con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:5.000 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
- *h*) carta geomorfologica con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:2.000:
- *i)* carta idrogeologica con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:2.000;
- *j)* sezione geotecnica, se necessaria, in scala non inferiore a 1:500 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
- *k)* un numero adeguato di sezioni geologiche, trasversali e longitudinali 1:500 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso), con indicazione dei limiti di ingombro del sito estrattivo;
- l) carta della fratturazione con indicazione del perimetro del sito estrattivo in scala non inferiore a 1:500 rappresentante, per domini omogenei, i punti di rilievo o gli stendimenti (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
- *m)* sezione geostrutturale in scala non inferiore a 1:500 (la scala può essere ridotta al fine di una rappresentazione complessiva di un sito particolarmente esteso);
- n) sezioni in numero adeguato, eventualmente in doppia scala, orizzontale e verticale, adeguata a rappresentare lo stato sovrapposto tra profilo del piano campagna nella situazione iniziale ed il profilo conseguente allo sviluppo temporale delle varie fasi di coltivazione e rappresentazione dello stato di massima escavazione (fondo cava);
- o) corografia da cui risultino il sito estrattivo e le fonti di approvvigionamento idropotabili pubbliche e private, per un'estensione di almeno cinquecento metri intorno al perimetro della cava stessa;
- *p)* progetti definitivi di tutti gli impianti di lavorazione per i quali è previsto lo smantellamento in fase di sistemazione ambientale dell'area;
- *q)* localizzazione e descrizione delle ulteriori opere, realizzate in base a idoneo titolo abilitativo di cui alla l.r. 65/2014, che a fine escavazione non saranno soggette a demolizione.

Art. 5.

Progetto di risistemazione del sito estrattivo (articolo 17, comma primo, lettera d), l.r. 35/2015)

- 1. Il progetto di risistemazione, da avviare anche per fasi e contestualmente alla coltivazione in rapporto alla tipologia del materiale escavato, della stabilità dei siti di cava, dei caratteri del contesto paesaggistico, alla circolazione idrica e alle caratteristiche del recupero del sito estrattivo contiene:
 - a) l'indicazione delle fasi ed i tempi di realizzazione;



- b) l'indicazione della qualità, quantità e distribuzione dei materiali di riporto necessari alla risistemazione vegetazionale o colturale, ove necessari, con indicazione della provenienza dei materiali stessi. I materiali destinati al ripristino ambientale, qualora non reperiti in cava, dovranno essere utilizzati in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 117/2008. Se l'impiego dei riporti è finalizzato al riempimento di scavi in terreni alluvionali, al fine di non compromettere le caratteristiche complessive di permeabilità preesistenti dovrà essere dimostrata l'idoneità di tali materiali a tale scopo;
- c) l'indicazione delle tecniche di stabilizzazione e di difesa da fenomeni di instabilità ed erosivi dei suddetti materiali di riporto;
- d) l'indicazione delle tecniche di rinverdimento e di rimboschimento, indicando le specie impiegate, le modalità ed i tempi di semina o di messa a dimora, le cure colturali successive atte a garantire l'efficacia degli interventi. La scelta delle specie dovrà derivare dall'analisi delle locali serie di vegetazione al fine di evitare la costituzione di formazioni estranee al locale paesaggio vegetale, a tal fine dovranno essere utilizzati prioritariamente ecotipi locali secondo quanto stabilito dall'articolo 80, comma 9, della 1.r. 30/2015;
- *e)* la valutazione degli effetti previsti sull'assetto vegetazionale preesistente;
- f) un dettagliato computo metrico-estimativo per la determinazione dei costi di risistemazione, ai fini della valutazione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26 della 1.r. 35/2015, suddiviso per fasi, come da progetto di coltivazione;
- g) l'indicazione delle misure per il contenimento dei rischi ambientali che potrebbero derivare dalle operazioni di risistemazione dell'area di cava, in conformità ai contenuti del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008;
- *h*) il programma di manutenzione o di monitoraggio, ove previsto, da attuarsi successivamente alla ultimazione dei lavori;
- *i)* analisi di stabilità dei pendii con indicazione delle caratteristiche geotecniche dei materiali che si intendono utilizzare per il ripristino e delle operazioni necessarie a conferire tali caratteristiche.
- 2. Al progetto di risistemazione del sito estrattivo sono allegati i seguenti elaborati cartografici:
- a) cartografia in scala 1:10.000 o di maggior dettaglio che evidenzi le caratteristiche morfologiche del contesto e dell'area d'intervento;
- b) planimetria in scala 1:2.000 (o di maggior dettaglio) relativa alla configurazione di risistemazione finale dell'area di cava con indicazione della distribuzione degli interventi di recupero previsti (opere di rinverdimento, rimboschimento o di rimessa a coltura dei siti di cava) e delle opere per la regolazione delle acque superficiali;
- c) sezioni esplicative in scala 1:1.000 (o di maggior dettaglio) concernenti la configurazione dei fronti risultante al termine degli interventi di recupero ambientale, gli interventi di drenaggio superficiale (canalette di deflusso, tombini, pozzetti rompitratta, ecc.) ed i particola-

— 33 -

- ri costruttivi delle eventuali opere di contenimento delle scarpate;
- *d)* planimetrie e sezioni in scala adeguata rappresentanti la sovrapposizione dello stato ante operam, il profilo di massimo scavo e lo stato di finale dei luoghi previsto;
- e) simulazione dettagliata dello stato dei luoghi conseguente alla realizzazione dell'intervento, resa mediante foto-modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento.

Art. 6.

Programma economico-finanziario (articolo 17, comma primo, lettera i), l.r. 35/2015)

- 1. Il programma economico-finanziario contiene in particolare:
 - a) la descrizione del progetto di investimento;
 - b) la descrizione delle risorse umane e strumentali;
 - c) la stima dei fabbisogni.

Capo III FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 7.

Banca dati regionale attività estrattive (articolo 51, l.r. 35/2015)

- 1. È istituita una banca dati, gestita dalla struttura regionale competente, che permette di condividere con i comuni, ASL, ARPAT ed Ente Parco, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, su di una base dati centralizzata, le informazioni relative alle attività estrattive presenti sul territorio di propria competenza e alle imprese che le gestiscono.
- 2. Nella banca dati sono raccolte le informazioni inviate dai comuni ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 35/2015.
- 3. Regione, comuni, ASL, ARPAT ed Ente Parco alimentano la banca dati con le informazioni relative ai controlli effettuati e all'esito degli stessi.
- 4. La banca dati è parte integrante del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 e seguenti della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e si conforma alle regole, agli standard e alle disposizioni ivi previste.
- 5. Il responsabile della struttura regionale competente, sentiti i soggetti di cui al comma 1, con proprio atto disciplina modalità, criteri e procedure per l'implementazione e l'aggiornamento della banca dati e definisce le specifiche tecniche relative alle informazione e il contenuto dei dati.
- 6. Comune, ARPAT e ASL sono tenuti all'aggiornamento costante delle informazioni conferite di cui sono detentori secondo le modalità definite ai sensi del comma 5.



Art. 8.

Monitoraggio e coordinamento (articolo 51, l.r. 35/2015)

- 1. L'attività di monitoraggio in merito alle autorizzazioni e concessioni in essere, effettuata dalla struttura regionale competente, concerne in particolare:
- *a)* la tipologia delle cave e lo stato di avanzamento del progetto di coltivazione e di ripristino;
- b) la frequenza e la distribuzione sul territorio dei controlli eseguiti da parte dei soggetti competenti;
- c) gli esiti dei controlli e i conseguenti provvedimenti adottati.
- 2. La Regione assicura forme di coordinamento tra i soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo attraverso la banca dati di cui all'articolo 7, anche ai fini della definizione condivisa di criteri per lo svolgimento delle attività di competenza, per aumentarne l'efficacia ed evitare duplicazioni non necessarie.
- 3. La struttura regionale competente, ove ritenuto necessario, può convocare tavoli tecnici, articolati per aree geografiche o per ambiti tematici, con i rappresentanti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 7 con il compito di analizzare congiuntamente i report e altre informazioni contenute nella banca dati utili ad indirizzare la successiva attività di controllo ed elaborare linee guida, modelli di riferimento, modalità operative ed ogni altro elemento utile per la predisposizione degli elaborati tecnici di cui al capo II.

Art. 9.

Attività di controllo della Regione (articolo 51, l.r. 35/2015)

- 1. In attuazione dell'articolo 51, comma 3, la struttura regionale competente programma l'attività di controllo della Regione in stretta correlazione con gli esiti del monitoraggio tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*).
- 2. L'attività di controllo avviene attraverso verifiche sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e degli altri contenuti di cui all'articolo 50, comma 2, l.r. 35/2015. Ove ritenuto necessario l'attività di controllo comprende l'effettuazione di sopralluoghi nei siti estrattivi e può essere svolta in collaborazione con altri soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo.
- 3. Il personale incaricato all'esercizio delle funzioni di controllo, dotato di apposita tessera regionale di riconoscimento, ha facoltà di prendere visione della documentazione tecnica e amministrativa relativa all'attività di cava, nonché di accedere al sito estrattivo.

- 4. I soggetti esercenti l'attività di cava sono tenuti a comunicare alla Regione tutte le informazioni richieste ai fini della verifica, in particolare le generalità del legale rappresentante dell'azienda, del direttore dei lavori, di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione.
- 5. Il responsabile della struttura regionale competente adotta un elenco dei controlli amministrativi da effettuarsi nelle verifiche dirette di cui al comma 2.
- 6. L'esercizio dell'attività di controllo viene comunicata preliminarmente al comune anche al fine di rendere disponibile la documentazione necessaria.
- 7. Dell'esito del controllo effettuato in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione e degli altri contenuto dell'articolo 50, comma 2, della l.r. 35/2015, viene resa informativa agli enti di cui all'articolo 7, comma 1, eventualmente interessati per l'esercizio dell'attività di competenza e comunque ai fini di un riscontro.

${\it Capo~IV}$ NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Disposizione transitoria

- 1. Fino alla realizzazione e messa a regime della banca dati di cui all'articolo 7, i dati di cui all'articolo 53 della l.r. 35/2015 sono comunque trasmessi in forma telematica entro i termini previsti dal medesimo articolo 53.
- 2. Ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i contenuti della delibera della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 138 "Istruzioni Tecniche per la formulazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e per la redazione degli elaborati di corredo (ai sensi dell'art. 12, comma 4 della l.r. 78/1998) e per la comunicazione del trasferimento dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 14, comma 3 della l.r. 78/1998)".

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 16 novembre 2015

ROSSI

16R00051

(WI-GU-2016-GUG-014) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

LOREDANA COLECCHIA, redattore

Delia Chiara, vice redattore





MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 00198 Roma ☎ 06-8549866
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Vendita Gazzetta Ufficiale

Via Salaria, 691 00138 Roma fax: 06-8508-3466

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



oist of the control o





DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

ı	A		CANONE DI ABI	30N	<u>AMENTO</u>
I	Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€	438,00 239,00
I	Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00
I	Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00
I	Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00
I	Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00
I	Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1.00
șerie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1.50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1.00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11) (di cui spese di spedizione € 74,42)* - annuale 302.47 166,36 - semestrale

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II(di cui spese di spedizione \in 40,05)*
(di cui spese di spedizione \in 20,95)*

- annuale 86,72 semestrale 55.46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1.01 (€ 0.83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

€ 190.00 Abbonamento annuo Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 180.50 Volume separato (oltre le spese di spedizione) 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.







€ 3,00

